



LIGURIA

Società di Assicurazioni S.p.A.

*Polizza di Assicurazione
delle Responsabilità Civili Professionali*

LIGURIA

PROFESSIONAL

LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direz. Gen.: Via Milano, 2 - 20090 SEGRATE (MI) | - ☎ 02/21608.1 - Fax 02/21608200 - www.liguriassicurazioni.it
Cap. Soc. € 23.000.000 i.v. - P. IVA n. 11929770151 - Codice Fiscale e Reg. Impr. n. 00436950109 - REA n. 1369659
Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP al n. 1.00009. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112). Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi. Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARISAI**



LIGURIA PROFESSIONAL - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Danni:	morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Dipendenti:	coloro che prestano la propria attività alle dipendenze dell'Assicurato in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo (L. 196/97) nonché i lavoratori parasubordinati;
Franchigia:	l'importo che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Introiti:	il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili;
Massimale:	l'importo massimo che la Società è obbligata a corrispondere per capitale, interessi e spese;
Perdite patrimoniali:	ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni;
Premio:	l'importo che il Contraente versa alla Società al perfezionamento della polizza o di successivi atti ad essa inerenti;
Scoperto:	la percentuale che in caso di sinistro viene applicata all'importo liquidabile e che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale;
Società:	la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, i soci illimitatamente responsabili, il legale rappresentante, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonché di qualsiasi altro parente od affine convivente;
- le persone che, essendo, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite o che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato;
- le Società, le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

Art. 2 - Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'Assicurato almeno 6 mesi dopo la data di decorrenza dell'assicurazione qualora relative a sinistri verificatisi anteriormente a tale data.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste. Ciò in deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 3 - Prosecuzione della garanzia

In caso di cessazione dell'attività con cancellazione dall'Albo professionale per raggiunti limiti di età, malattia o morte, la Società si riserva la facoltà di valutare, a seguito richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, se prorogare la validità dell'assicurazione per le denunce di sinistro pervenute successivamente alla cessazione del contratto per comportamenti colposi posti in essere durante la validità del contratto.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi dell'U.E. nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia chiamata a decidere l'autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 5 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

Art. 6 - Studio associato/pluralità di associati

Il massimale per sinistro e per periodo assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.

Qualora il Contraente sia uno studio associato, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti, determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso per comportamenti colposi di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio.

DECORRENZA, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 7 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, data dalle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 9 - Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto in polizza e viene

regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza degli obblighi previsti alla lettera A)

Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto i loro obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 11 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento di premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 13 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 C.C.).

Art. 14 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.).

Art. 15 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 16 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.